



S T A T U T O

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE  
PER IL DIRITTO DELLE ACQUE

AIDA

**Art. 1** - L'Associazione internazionale per il diritto delle acque (AIDA), fondata a Washington, D.C., Stati Uniti d'America, il 30 maggio 1967, non ha scopo di lucro ed ha per scopo istituzionale di...

*... promuovere l'evoluzione, lo studio, la conoscenza, la comprensione e l'applicazione del diritto delle acque, nazionale e internazionale, ai fini dello sviluppo della legislazione nazionale delle acque e degli aspetti giuridici legati alle amministrazioni e istituzioni nazionali, nonché dei correlativi aspetti di diritto internazionale delle acque.*

L'ambito di interesse dell'AIDA si estende alle dottrine, alle leggi, alle istituzioni e alle amministrazioni di territori più piccoli degli Stati-nazione.

**Art. 2** - L'Associazione è associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile ed ha durata a tempo indeterminato. La sede è ubicata nel Comune di domicilio del Presidente del Consiglio Esecutivo.

**Art. 3-I** - L'Associazione ha tre categorie di soci:

i) **Soci ordinari.** Sono soci ordinari i giuristi o comunque possessori di una laurea in giurisprudenza, con specializzazione in diritto delle acque (*regular members*), nonché gli ingegneri, i geologi, gli agronomi, gli economisti, gli amministratori, gli idrologi, i meteorologi, ed altri, che abbiano una specializzazione in materia di acque o idraulica (*associate members*). I soci ordinari sono ammessi come tali dal Consiglio con la sponsorizzazione di un socio ordinario, e sono obbligati al pagamento di una quota annuale.

ii) **Soci sostenitori.** Sono tali i soci che conferiscono a titolo di dono all'Associazione somme di denaro superiori a Euro 150 (*patrons*).

iii) **Soci onorari.** Sono nominati dal Consiglio in riconoscimento di un servizio straordinario reso all'Associazione (*honorary members*). I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Le società, enti o istituzioni possono diventare soci se ammessi dal Consiglio, su proposta di un socio.

**II** - Il consiglio può accettare nuovi soci ordinari solo previo pagamento della quota associativa annuale, e sostenitori solo previo pagamento di una donazione superiore ad Euro 150.

**III** - L'obbligo del pagamento delle quote associative può essere sospeso dal Consiglio, a richiesta degli interessati ma solo a tempo determinato, a favore di soci appartenenti a Paesi in via di sviluppo i quali abbiano difficoltà ad ottenere la valuta estera necessaria.

**Art. 4** - La qualifica di socio si perde nei casi seguenti:

a) recesso;

b) mancato pagamento delle quote associative fissate dal consiglio per più di due anni consecutivi, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo paragrafo.

c) comportamento contrario agli interessi dell'Associazione.

**Art. 5-I** - L'ammissione in qualità di socio ordinario è subordinata al possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere od essere stato funzionario, consigliere, o consulente di istituzioni pubbliche o private di gestione delle acque;

b) essere od essere stato professore o ricercatore presso un'università o altra istituzione con cattedra specializzata in diritto o amministrazione delle acque;

c) avere pubblicato uno o più libri o articoli sul diritto o l'amministrazione delle acque.

**Art. 6** - Sono organi dell'Associazione:

a) il **Consiglio Esecutivo**;

b) Assemblea dei Soci.

**Art. 7-I** - Sono membri del Consiglio, con diritto di voto:

- a) il presidente esecutivo del Consiglio;
- b) il vice-presidente;
- c) il tesoriere;
- d) il responsabile dell'informazione (editor);
- e) fino a cinque membri aggiuntivi;

nonché, a titolo di osservatori, senza diritto di voto:

- f) il presidente onorario;
- g) i soci onorari.

**II** - Il presidente esecutivo nomina i membri del consiglio; il consiglio nomina i membri osservatori.

**III** - Il presidente esecutivo è eletto dal consiglio e lo presiede. Il presidente esecutivo è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione. Egli amministra e dispone dei beni dell'Associazione, accetta clonazioni, esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio, convoca e organizza le assemblee e consigli dell'Associazione e ne definisce l'ordine del giorno, pubblica il bollettino ed altre pubblicazioni dell'Associazione, ed approva la creazione di comitati nazionali e regionali dell'Associazione. Il presidente esecutivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi. Egli ha facoltà di delegare tali funzioni a qualsiasi membro anche osservatore del consiglio.

**IV** - Il consiglio può apportare modifiche al presente statuto, e decide della dissoluzione e liquidazione dell'Associazione.

**V** - Le decisioni del Consiglio sono valide se deliberate dalla maggioranza dei membri, con voto orale in occasione delle riunioni ufficiali del consiglio, o con voto espresso per posta elettronica. Le decisioni del consiglio si intendono tacitamente approvate in mancanza di risposta decorsi 30 giorni dalla data del loro invio per l'approvazione. In caso di parità di voti, il presidente esecutivo avrà voto decisivo.

**VI** - Il Consiglio fissa le regole dell'Assemblea.

**VII** - Per quanto non specificato in questo statuto, il Consiglio definirà i compiti dei propri membri.

**VIII** - Spetta al presidente esecutivo, di concerto con il Consiglio, determinare le quote associative annuali dell'Associazione, quote differenziate verranno stabilite per categoria di socio.

**IX** - Il Consiglio ha facoltà di conferire a qualsiasi socio il titolo di Rappresentante Onorario. I rappresentanti onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

**X** - Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di istituire relazioni istituzionali tra l'Associazione e altre organizzazioni internazionali. Tali relazioni riguarderanno, su basi di reciprocità:

- a) l'invito ad inviare propri rappresentanti a conferenze e riunioni di interesse comune;
- b) l'esenzione di tali rappresentanti dal pagamento delle quote associative annuali;
- c) il diritto di ottenere gratuitamente copia dei rapporti e documenti relativi alle suddette conferenze e riunioni;
- d) facilitazioni nello scambio di informazioni.

**XI** - Il presidente esecutivo può revocare la nomina di un membro del Consiglio Esecutivo nei casi seguenti:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento delle quote associative per più di una annualità;
- c) incapacità o inadempienza.

**Art. 8 - Le Assemblies dei Soci:**

**I** - sono convocate dal presidente esecutivo;

**II** - sono presiedute da una persona designata dal presidente esecutivo. Il presidente esecutivo nomina i funzionari/responsabili (*officers*) dell'Assemblea, ai quali si aggiungono quelli eletti dall'Assemblea medesima. Il presidente designato e i funzionari/responsabili all'uopo nominati rimangono in carica fino alla fine dell'Assemblea.

**III** - si occuperanno esclusivamente dei temi dell'ordine del giorno;

**IV** - possono adottare delibere, o astenersene. Le delibere s'intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e debitamente registrati;

**V** - con il preventivo concorso del Consiglio, possono deliberare la pubblicazione delle relazioni presentate all'Assemblea:

**VI** - avranno come obiettivo lo scambio e la diffusione delle idee riguardo alla dottrina e all'informazione tecnico-scientifica:

**VII** - osservatori di altre istituzioni, governative e non, aventi scopi simili o comuni con quelli dell'Associazione potranno essere invitati dal Consiglio a partecipare alle Conferenze e a presentare relazioni.

**Art 9-I** - Il presidente esecutivo nomina un vice-presidente ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

**II** - I membri del comitato scientifico sono nominati dal presidente esecutivo in base alle loro qualifiche ed ai servizi che possano

rendere all'Associazione. Essi possono essere rimossi dall'incarico dal presidente esecutivo, nei casi previsti all'Art.7-XI.

**Art. 10-I** - Il Consiglio designa uno dei propri membri come tesoriere, il tesoriere raccoglie, custodisce e utilizza i fondi dell'Associazione.

**II** - Il tesoriere utilizza i fondi dell'Associazione congiuntamente con un membro del Consiglio designato all'uopo dal presidente esecutivo.

**III** - Il tesoriere trasmette al Consiglio il 31 dicembre di ogni anno, e non oltre il 31 gennaio di quello successivo, il rendiconto relativo ai fondi dell'Associazione.

**Art. 11** - Il Consiglio designa uno dei propri membri come responsabile dell'informazione (editor).

L'editor cura la preparazione e la pubblicazione del bollettino dell'Associazione, **Aquaforum**, e di altre pubblicazioni dell'Associazione.

**Art. 12 - Varie**

**I** - Il fondo dell'associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è costituito dalle quote associative, dalle donazioni, dalle sovvenzioni di modesto valore, da contributi liberali e dalle sponsorizzazioni o qualsiasi altra attività commerciale strumentare (e non prevalente) allo scopo istituzionale. L'associazione non potrà attribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione derivanti dalla vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte da leggi.

**II** - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il rendiconto consuntivo.

**Art. 13** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Roma, 19 febbraio 2015